

Bruxelles, 17 maggio 2021
(OR. en)

7541/21

PUBLIC 30
INF 75

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - MARZO 2021

Il presente documento elenca gli atti¹ adottati dal Consiglio nel marzo 2021^{2,3}

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi e non legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- il riferimento al processo verbale della sessione del Consiglio durante la quale l'atto è stato adottato.

¹ Per facilità di consultazione, sono riportati anche i "titoli abbreviati" figuranti negli ordini del giorno del Consiglio (si vedano i titoli in corsivo).

² Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di bilancio puntuali, ecc., salvo se adottati con procedura scritta.

³ Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo: [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#).

Se i documenti non sono direttamente disponibili, è possibile presentare una domanda di accesso tramite la seguente pagina:

<https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/public-register/request-document-form/>

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Verbali del Consiglio - Consilium](#).

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL MARZO 2021	
Procedura scritta conclusa il 1° marzo 2021	CM 1998/21
<i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo riguardo alla modifica del capo II bis e degli allegati I e II del protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci</i> Decisione (UE) 2021/393 del Consiglio del 1° marzo 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo riguardo alle modifiche del capo II bis, e degli allegati I e II, del protocollo 10 di tale accordo sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci GU L 77 del 5.3.2021, pagg. 27-28	5660/21 5661/21
Dichiarazione della Commissione	CM 1998/21
La Commissione ritiene che la decisione del Consiglio debba essere indirizzata alla Commissione e giudica pertanto inadeguate le modifiche all'articolo 2. L'espressione della posizione dell'Unione in un organo istituito da un accordo è un atto di rappresentanza esterna dell'Unione che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, è prerogativa istituzionale della Commissione. La Commissione si riserva tutti i diritti al riguardo.	

Procedura scritta conclusa il 1° marzo 2021	CM 1990/21
Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per accordi tra l'Unione europea e l'Algeria, l'Argentina, l'Armenia, la Bosnia-Erzegovina, il Brasile, la Colombia, l'Egitto, la Giordania, Israele, il Libano, il Marocco, la Tunisia e la Turchia sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi	6153/21 + ADD 1
Dichiarazione di Cipro	CM 1990/21
Cipro è fortemente contraria all'inclusione della Turchia nell'elenco dei paesi terzi con cui saranno condotti i negoziati. Nonostante l'UE abbia ripetutamente invitato la Turchia a rispettare gli obblighi che le incombono, quest'ultima prosegue la sua politica discriminatoria nei confronti della Repubblica di Cipro e si rifiuta di cooperare con le autorità cipriote in tutti i settori. Il Consiglio, più di recente nelle conclusioni del giugno 2019 sull'allargamento (Consiglio "Affari generali"), ha ribadito ancora una volta che la cooperazione della Turchia con tutti gli Stati membri dell'UE nel settore della giustizia e degli affari interni rimane essenziale. In particolare per quanto riguarda la cooperazione in materia penale, il rifiuto della Turchia di cooperare con Cipro è stato rilevato anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa <u>Guzulyurtlu e a./Cipro e Turchia</u> (decisione del 29/1/2019, ricorso n. 36925/07), nell'ambito della quale la Corte ha dichiarato che la Turchia non ha compiuto lo sforzo minimo necessario per rispettare l'obbligo di cooperare con Cipro ai fini di un'indagine efficace sull'uccisione dei familiari dei ricorrenti. Si ricorda inoltre che l'obbligo della Turchia di cooperare efficacemente con tutti gli Stati membri in ambito giudiziario rimane uno dei parametri non soddisfatti della tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti del paese. Per tutte le ragioni summenzionate, e tenuto conto dell'evidente e persistente inadempimento da parte della Turchia dei suoi obblighi nei confronti dell'UE e degli Stati membri, Cipro è fortemente contraria all'inclusione della Turchia nell'elenco degli Stati terzi. Cipro si aspetta che le sue osservazioni vengano debitamente tenute in considerazione durante i negoziati, in modo da assicurare che l'atteggiamento della Turchia non incida negativamente in alcun modo sulle prerogative della Repubblica di Cipro in quanto Stato membro dell'UE. Inoltre, Cipro invita la Commissione a continuare a sollevare la questione dell'inaccettabile mancanza di cooperazione della Turchia con Cipro nelle questioni di giustizia e affari interni nell'ambito dei negoziati che seguiranno.	

Procedura scritta conclusa il 1° marzo 2021	CM 1951/21
<i>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013</i> Posizione (UE) n. 2/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013 Adottata dal Consiglio il 1° marzo 2021 GU C 86 del 12.3.2021, pagg. 1–17	5265/21
Posizione (UE) n. 2/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013 Adottata dal Consiglio il 1° marzo 2021 - Motivazione del Consiglio GU C 86 del 12.3.2021, pagg. 18-19	5265/21 ADD 1
Procedura scritta conclusa il 2 marzo 2021	CM 1959/21
<i>Decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio relativi a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani</i> Decisione (PESC) 2021/372 del Consiglio, del 2 marzo 2021, che modifica la decisione (PESC) 2020/1999 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani GU L 71I del 2.3.2021, pagg. 6–9	6398/21
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/371 del Consiglio, del 2 marzo 2021, che attua il regolamento (EU) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani GU L 71I del 2.3.2021, pagg. 1-5	6400/21
Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2021/372 del Consiglio, e al regolamento del Consiglio (UE) 2020/1998, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/371 del Consiglio, relativi a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani 2021/C 74/01 GU C 74 del 3.3.2021, pagg. 1-1	6442/21 + COR 1

Procedura scritta conclusa il 4 marzo 2021	CM 1994/21
<i>Decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina</i> Decisione (PESC) 2021/394 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina GU L 77 del 5.3.2021, pagg. 29-34	6335/21
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/391 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina GU L 77 del 5.3.2021, pagg. 2-7	6338/21
Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/119/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2021/394 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/391 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina GU C 76 del 5.3.2021, pagg. 11-12	6345/21
Procedura scritta conclusa il 4 marzo 2021	CM 1922/21
Posizione dell'Unione in base alla quale il Regno Unito può diventare partecipante invitato all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi agli aeromobili civili	6079/21 REV 1
Procedura scritta conclusa il 4 marzo 2021	CM 1823/21
Accesso del pubblico ai documenti – Domanda di conferma n. 03/c/01/21	5689/21

Procedura scritta conclusa il 5 marzo 2021	CM 2101/21
<i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, sulla dichiarazione di Kyoto "Promuovere la prevenzione del crimine, la giustizia penale e lo Stato di diritto: verso la realizzazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", al quattordicesimo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale che si terrà a Kyoto (Giappone) dal 7 al 12 marzo 2021</i> Decisione (UE) 2021/430 del Consiglio, del 5 marzo 2021, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, sulla dichiarazione di Kyoto "Promuovere la prevenzione del crimine, la giustizia penale e lo Stato di diritto: verso la realizzazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", al quattordicesimo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale che si terrà a Kyoto (Giappone) dal 7 al 12 marzo 2021 GU L 86 del 12.3.2021, pagg. 2-4	6456/21 + ADD 1
Procedura scritta conclusa il 5 marzo 2021	CM 2081/21
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione tematica 2019-2020 delle strategie nazionali degli Stati membri per la gestione integrata delle frontiere	6271/21
Procedura scritta conclusa il 5 marzo 2021	CM 2080/21 + COR 1
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Slovacchia, dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore del rimpatrio	6269/21
Procedura scritta conclusa il 5 marzo 2021	CM 2079/21 + COR 1
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Svezia, dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne	6266/21

Procedura scritta conclusa il 5 marzo 2021	CM 2064/21
Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dell'applicazione della Carta dei diritti fondamentali	6437/21 REV 1
Dichiarazione dell'Ungheria	CM 2064/21
L'Ungheria è in misura di sostenere il testo di compromesso finale delle conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dell'applicazione della Carta dei diritti fondamentali. Tal sostegno, tuttavia, non va interpretato come un'approvazione, da parte ungherese, del ciclo annuale sullo Stato di diritto di cui al punto 2 delle conclusioni del Consiglio, né delle relazioni annuali sullo Stato di diritto sottintese a tale riferimento. Come ribadito più volte dall'Ungheria sia nel dialogo con la Commissione che in sede di Consiglio, la relazione annuale sullo Stato di diritto elaborata dalla Commissione solleva preoccupazioni in materia di obiettività, fonti e metodologia. L'Ungheria riafferma inoltre la sua posizione, ovverosia che i dialoghi annuali sullo Stato di diritto in seno al Consiglio non dovrebbero basarsi sulle relazioni annuali sullo Stato di diritto della Commissione.	
Dichiarazione della Repubblica di Polonia	CM 2064/21
Conclusioni sul rafforzamento dell'applicazione della Carta dei diritti fondamentali nell'Unione europea - punto 18 In relazione alle conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dell'applicazione della Carta dei diritti fondamentali nell'Unione europea, la parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. La Polonia garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro dell'ordinamento giuridico interno polacco in conformità degli strumenti internazionali vincolanti in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea. Per questi motivi, ove le conclusioni fanno riferimento al termine "genere", la Polonia lo interpreterà in termini di donne e uomini ai sensi degli articoli 8 e 10 TFUE. Con tale precisazione, la Polonia accetta la proposta relativa alle conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dell'applicazione della Carta dei diritti fondamentali nell'Unione europea.	

Procedura scritta conclusa il 5 marzo 2021	CM 2049/21
<i>Decisione di esecuzione e regolamento di esecuzione del Consiglio concernenti misure restrittive misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen</i> Decisione di esecuzione (PESC) 2021/398 del Consiglio, del 5 marzo 2021, che attua la decisione 2014/932/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen GU L 77I del 5.3.2021, pagg. 3-4	6653/21 + ADD 1
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/397 del Consiglio, del 5 marzo 2021, che attua il regolamento (UE) 1352/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen GU L 77I del 5.3.2021, pagg. 1-2	6655/21 + ADD 1
Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2014/932/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen 2021/C 78/03 GU C 78 dell'8.3.2021, pagg. 30-30	CM 2047/21 REV 1
Procedura scritta conclusa il 5 marzo 2021	CM 2035/21
Dichiarazione comune sulla Conferenza sul futuro dell'Europa	6567/21
Procedura scritta conclusa il 5 marzo 2021	CM 1909/21
<i>Regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca provvisorie per il 2021 nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione</i> Regolamento (UE) 2021/406 del Consiglio, del 5 marzo 2021, che modifica i regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca provvisorie per il 2021 nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione GU L 81 del 9.3.2021, pagg. 1-14	6207/21

Procedura scritta conclusa il 5 marzo 2021	CM 1868/21
Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nelle consultazioni con il Regno Unito al fine di concordare le possibilità di pesca per stock condivisi per il 2021 e, per determinati stock di acque profonde, per il 2021 e il 2022	6414/21
Dichiarazione di Belgio, Francia, Irlanda, Polonia, Paesi Bassi e Spagna sulle consultazioni bilaterali UE-Regno Unito 2021	CM 1868/21
Ringraziamo la presidenza per la proposta riveduta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nelle consultazioni con il Regno Unito al fine di concordare il totale ammissibile di catture per il 2021 e, per determinati stock di acque profonde, per il 2021 e il 2022, che rispecchia pienamente le opinioni espresse dai ministri della Pesca in occasione della videoconferenza del 22 febbraio. Siamo tutti profondamente consapevoli delle complessità e delle difficoltà che hanno caratterizzato queste nuove consultazioni; apprezziamo il lavoro svolto dalla presidenza e il suo ruolo guida in questo primo esercizio come pure il lavoro della Commissione nel coinvolgere pienamente gli Stati membri. Teniamo inoltre a sottolineare l'estrema importanza di raggiungere un accordo che tuteli gli interessi dell'Unione europea e dei nostri settori della pesca e, in particolare, che garantisca parità di condizioni per tutti. Riteniamo che le circostanze eccezionali delle consultazioni annuali del 2021 non possano costituire un precedente per i prossimi anni. Data l'importanza di tali consultazioni per l'Unione europea, gli Stati membri e il settore della pesca, a partire dalle possibilità di pesca per il 2022 i preparativi per le consultazioni bilaterali con il Regno Unito dovrebbero seguire una procedura più normale, che preveda una posizione concreta dell'Unione, concordata in sede di Consiglio, con dati più dettagliati sulle possibilità di pesca proposte per ciascuno stock, da approvare a livello ministeriale prima dell'avvio dei negoziati.	
Procedura scritta conclusa l'8 marzo 2021	CM 2132/21
Conclusioni del Consiglio concernenti la relazione comune sull'occupazione 2021	6240/1/21 REV 1
Procedura scritta conclusa l'8 marzo 2021	CM 2130/21
Conclusioni del Consiglio "Promuovere la formazione degli operatori della giustizia"	6377/21

Procedura scritta conclusa l'8 marzo 2021	CM 2074/21
Conclusioni del Consiglio sul proseguimento permanente del ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale: EMPACT 2022+	6481/21
Procedura scritta conclusa il 9 marzo 2021	CM 2157/21
<i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato amministrativo istituito dalla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR per quanto riguarda gli emendamenti di tale convenzione</i> Decisione (UE) 2021/463 del Consiglio, del 9 marzo 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato amministrativo istituito dalla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR per quanto riguarda gli emendamenti di tale convenzione GU L 95 del 18.3.2021, pagg. 1-7	6130/21
Procedura scritta conclusa il 9 marzo 2021	CM 2148/21
Relazione comune sull'occupazione 2021	5945/1/21 REV 1 5945/21 ADD 1 REV 1
Procedura scritta conclusa il 9 marzo 2021	CM 2134/21
<i>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi</i> Direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi GU L 115 del 6.4.2021, pagg. 1-25	PE 56/1/20 REV1
Procedura scritta conclusa il 10 marzo 2021	CM 1978/21
Eventuale futuro quadro di cooperazione amministrativa in materia di IVA tra l'UE e la Repubblica popolare cinese nel settore dell'imposta sul valore aggiunto	6351/21
Procedura scritta conclusa l'11 marzo 2021	CM 2205/21
Firma della dichiarazione ministeriale e risoluzione ministeriale a nome dell'UE in occasione dell'8ª conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (14 e 15 aprile 2021, Bratislava, Slovacchia)	6508/21
Procedura scritta conclusa l'11 marzo 2021	CM 2150/21
Etiopia - Conclusioni del Consiglio	5782/21

Procedura scritta conclusa il 12 marzo 2021	CM 2235/21
<i>Decisione del Consiglio che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell'Unione</i> Decisione (UE) 2021/454 del Consiglio, del 12 marzo 2021, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell'Unione GU L 89 del 16.3.2021, pagg. 15-16	6766/21
Procedura scritta conclusa il 12 marzo 2021	CM 2227/21
Posizione dell'Unione europea in vista della sesta sessione del consiglio di associazione UE-Georgia (Bruxelles, 16 marzo 2021)	6747/21
Procedura scritta conclusa il 12 marzo 2021	CM 2117/21
<i>Decisione di esecuzione e regolamento di esecuzione del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina</i> Decisione (PESC) 2021/448 del Consiglio, del 12 marzo 2021, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 87 del 15.3.2021, pagg. 35-45	5891/21
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/446 del Consiglio, del 12 marzo 2021, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 87 del 15.3.2021, pagg. 19-28	5893/21
Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina 2021/C 87/02 GU C 87 del 15.3.2021, pagg. 3-4	5894/21

<i>Decisione e regolamento del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto</i> Decisione (PESC) 2021/449 del Consiglio, del 12 marzo 2021, che abroga la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto GU L 87 del 15.3.2021, pagg. 46-46	6320/21
Regolamento (UE) 2021/445 del Consiglio, del 12 marzo 2021, che abroga il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto GU L 87 del 15.3.2021, pagg. 17-18	6322/21
Procedura scritta conclusa il 12 marzo 2021	CM 2108/21 REV 1
<i>Raccomandazione del Consiglio sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom</i> Raccomandazione del Consiglio, del 12 marzo 2021, sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom GU C 93 del 19.3.2021, pagg. 1-14	ST 6070/21
Dichiarazione della Polonia relativa alla raccomandazione sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom	CM 2108/21 REV 1
La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. La Polonia garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro dell'ordinamento giuridico interno polacco in conformità degli strumenti internazionali vincolanti in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea. Per questi motivi, ove la raccomandazione fa riferimento al termine "genere", la Polonia lo interpreterà in termini di donne e uomini ai sensi dell'articolo 8 TFUE.	

Procedura scritta conclusa il 12 marzo 2021	CM 1940/21
Conclusioni del Consiglio sull'integrazione dell'invecchiamento nelle politiche pubbliche	6463/2/21 REV 2
Dichiarazione dell'Ungheria relativa alle conclusioni del Consiglio sull'integrazione dell'invecchiamento nelle politiche pubbliche	CM 1940/21
L'Ungheria sostiene appieno gli obiettivi delle conclusioni del Consiglio, che attirano l'attenzione su un aspetto molto importante del cambiamento demografico: l'invecchiamento della popolazione. Il progetto di conclusioni offre una visione ampia e orizzontale di tale fenomeno e suggerisce numerose risposte strategiche adeguate che permettono una vera integrazione dell'invecchiamento. Nella versione attuale del progetto il punto 44 recita: "ADOPTARE un approccio che preveda l'integrazione di tutte le età e comprenda una prospettiva relativa all'invecchiamento basata sui diritti e sul ciclo di vita, in cui si prendano in considerazione e si affrontino la diversità e la varietà di esigenze delle donne e degli uomini in una società aperta per tutte le età, tenendo conto del duplice approccio dell'integrazione dell'invecchiamento: l'invecchiamento della popolazione e la responsabilità della società di prepararsi e adattarsi alle esigenze individuali dei cittadini, per tutta la loro vita; continuare a incoraggiare e favorire l'invecchiamento attivo e in buona salute." L'Ungheria interpreta il termine "diversità" di cui a detto punto in riferimento alle esigenze delle donne e degli uomini.	
Dichiarazione della Polonia relativa alle conclusioni sull'integrazione dell'invecchiamento nelle politiche pubbliche	CM 1940/21
La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. La Polonia garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro dell'ordinamento giuridico interno polacco in conformità degli strumenti internazionali vincolanti in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea. Per questi motivi, ove le conclusioni fanno riferimento al termine "genere", la Polonia lo interpreterà in termini di donne e uomini ai sensi dell'articolo 8 TFUE.	
Procedura scritta conclusa il 15 marzo 2021	CM 2273/21
<i>Rafforzare la sicurezza e l'agevolazione degli scambi UE-Cina</i> Quadro strategico per la cooperazione doganale 2021 – 2024 tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese	6633/21
Procedura scritta conclusa il 15 marzo 2021	CM 2267/21
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 25/2020 della Corte dei conti europea "Unione dei mercati dei capitali: un avvio lento verso una meta ambiziosa"	6651/21

Procedura scritta conclusa il 15 marzo 2021	CM 2215/21
Conclusioni del Consiglio "Strategia dell'Unione in materia di sostanze chimiche sostenibili: è il momento di agire"	6695/21
Dichiarazione del Belgio	CM 2215/21
Il Belgio accoglie con favore l'adozione delle conclusioni del Consiglio sulla strategia in materia di sostanze chimiche a favore della sostenibilità e ringraziamo la presidenza portoghese per il lavoro svolto per conseguire questo importante obiettivo. È della massima importanza disporre di orientamenti per garantire l'attuazione efficace e tempestiva della strategia in materia di sostanze chimiche e inviare un segnale politico forte all'interno e all'esterno dell'UE per quanto riguarda la nostra volontà e il nostro impegno a raggiungere un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana, in particolare per i gruppi vulnerabili della nostra popolazione. Ci rammarichiamo, tuttavia, dell'assenza di orientamenti sulla produzione di sostanze chimiche nocive destinata esclusivamente all'esportazione, nei casi in cui tali sostanze chimiche non sono più autorizzate all'interno dell'UE. Il Belgio vorrebbe cogliere l'occasione per offrire pieno sostegno all'ambizione annunciata dalla Commissione in materia. Infatti, al di là della semplice dichiarazione politica, ci preme sottolineare la natura fondamentale etica della misura in questione e presteremo particolare attenzione agli sviluppi in quest'ambito. Deploriamo inoltre l'assenza di riferimenti alla disponibilità di alternative alle sostanze PFAS. Ribadiamo quindi il nostro sostegno al divieto di tali sostanze, salvo per taluni usi specifici per i quali è dimostrato che sono essenziali per la società nonché a condizione che, e fintantoché, non vi siano alternative disponibili. Infine, ribadiamo l'interesse del Belgio a monitorare l'attuazione di tale strategia. Parteciperemo attivamente a tutti i forum di discussione e a tutte le iniziative prese per conseguire l'obiettivo della sostenibilità e della sicurezza nel settore delle sostanze chimiche e per garantire un ambiente privo di sostanze tossiche.	

Procedura scritta conclusa il 16 marzo 2021	CM 2300/21
<i>Decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo</i> Decisione (UE) 2021/465 del Consiglio, del 16 marzo 2021, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo GU L 94 del 18.3.2021, pagg. 3-4	6366/21
Procedura scritta conclusa il 16 marzo 2021	CM 2277/21
<i>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale</i> Posizione (UE) n. 3/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 Adottata dal Consiglio il 16 marzo 2021 (Testo rilevante ai fini del SEE) GU C 124 del 9.4.2021, pagg. 1-34	6789/20
Posizione (UE) n. 3/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 - Motivazione del Consiglio GU C 124 del 9.4.2021, pagg. 35-37	6789/20 ADD 1
Procedura scritta conclusa il 16 marzo 2021	CM 2274/21
<i>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'Unione</i> Posizione (UE) n. 7/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'Unione e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014 Adottata dal Consiglio il 16 marzo 2021 GU C 137 del 19.4.2021, pagg. 1-14	5330/1/21 REV 1
Motivazione del Consiglio: Posizione (UE) n. 7/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'Unione e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014 GU C 137 del 19.4.2021, pagg. 15-16	5330/21 ADD 1 + COR1
Procedura scritta conclusa il 16 marzo 2021	CM 2264/21
<i>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa</i> Posizione (UE) n. 5/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 Adottata dal Consiglio il 16 marzo 2021 (Testo rilevante ai fini del SEE) GU C 131 del 14.4.2021, pagg. 1-26	6748/20

Motivazione del Consiglio: Posizione (UE) n. 5/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 GU C 131 del 14.4.2021, pagg. 27-29	6748/20 ADD 1
Procedura scritta conclusa il 16 marzo 2021	CM 2262/21
<i>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Orizzonte Europa</i> Posizione (UE) n. 8/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte Europa - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 Adottata dal Consiglio il 16 marzo 2021 (Testo rilevante ai fini del SEE) GU C 146 del 23.4.2021, pagg. 1-68	7064/20
Motivazione del Consiglio: Posizione (UE) n. 8/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte Europa - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 GU C 146 del 23.4.2021, pagg. 69-71	7064/20 ADD1 + COR1
Dichiarazione del Consiglio	6692/21 ADD 1
Il Consiglio invita la Commissione a garantire il massimo coinvolgimento del Consiglio nel corso dei negoziati relativi ad accordi che associano paesi terzi a programmi dell'Unione, incluso il programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE Orizzonte Europa, conformemente all'articolo 218 del TFUE. A tal fine il Consiglio può designare un comitato speciale che viene consultato nella conduzione dei negoziati, anche per quanto riguarda la concezione e il contenuto di detti accordi, conformemente all'articolo 218, paragrafo 4, del TFUE. A questo riguardo il Consiglio ricorda il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'UE, di cui all'articolo 13, paragrafo 2, seconda frase, del TUE, e la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE sull'articolo 218, paragrafo 4, del TFUE, secondo cui la Commissione deve fornire a tale comitato speciale, a tempo debito prima delle riunioni di negoziazione, tutte le informazioni e i documenti necessari al controllo dello svolgimento dei negoziati, quali, segnatamente, gli orientamenti annunciati e le posizioni difese dalle altre parti durante i negoziati, al fine di permettere la formulazione di consulenze e pareri relativi ai negoziati¹. Qualora esistano già accordi che associano paesi terzi a programmi dell'Unione e che includono un'autorizzazione permanente affinché la Commissione stabilisca le modalità e le condizioni specifiche applicabili a ciascun paese in relazione alla sua partecipazione a un determinato programma, e qualora la Commissione sia assistita in questo compito da un comitato speciale, il Consiglio ricorda che la Commissione deve agire consultando tale comitato speciale in maniera sistematica nel corso del processo negoziale, per esempio condividendo i progetti di testi prima delle riunioni con i paesi terzi interessati e tenendo regolari riunioni	

informative e di riepilogo. Qualora esistano già accordi che associano paesi terzi a programmi dell'Unione ma non sia previsto alcun comitato speciale, il Consiglio ritiene che la Commissione debba, analogamente, dialogare con il Consiglio e i suoi organi preparatori in maniera sistematica nel corso del processo negoziale al momento di stabilire le modalità e le condizioni specifiche applicabili all'associazione a Orizzonte Europa. 1 Cfr. sentenza del 16 luglio 2015, Commissione/Consiglio, C-425/13, ECLI:EU:C:2015:483, punto 66.	
Dichiarazione del Consiglio relativa all'articolo 5	6692/21 ADD 1
Il Consiglio ricorda che dall'articolo 179, paragrafo 3 e dall'articolo 182, paragrafo 1, del TFUE, letti in combinato disposto, consegue che l'Unione può adottare solo un unico programma quadro pluriennale <u>che comprende tutte le azioni dell'Unione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico</u>. Il Consiglio è pertanto del parere che il Fondo europeo per la difesa citato all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento che istituisce il programma quadro di ricerca dell'Unione Orizzonte Europa - che contempla le azioni in materia sia di ricerca che di sviluppo tecnologico di tale Fondo - costituisca un programma specifico che attua il programma quadro ai sensi dell'articolo 182, paragrafo 3, del TFUE e rientri nell'ambito di applicazione del regolamento che istituisce tale programma quadro.	
Dichiarazione politica comune sul riutilizzo dei fondi disimpegnati nell'ambito di Orizzonte Europa	6692/21 ADD 2
Nella dichiarazione comune sul riutilizzo dei fondi disimpegnati nell'ambito del programma di ricerca¹, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto di ricostituire a beneficio del programma di ricerca, nel periodo 2021-2027, stanziamenti d'impegno fino a un importo massimo di 0,5 miliardi di EUR (a prezzi 2018), corrispondente ai disimpegni risultanti dall'inesecuzione totale o parziale di progetti appartenenti al programma quadro "Orizzonte Europa" o al programma precedente "Orizzonte 2020", come previsto all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario. Fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio e i poteri della Commissione di dare esecuzione al bilancio, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che la ripartizione indicativa di tale importo sarà la seguente: - 300 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il polo tematico "Digitale, industria e spazio", in particolare per la ricerca quantistica; - 100 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il polo tematico "Clima, energia e mobilità"; e - 100 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il polo tematico "Cultura, creatività e società inclusiva". 1 GU C 444 I del 22.12.2020, pag. 3.	

Dichiarazione della Commissione sul considerando 47	6692/21 ADD 3
La Commissione intende dare esecuzione al bilancio dell'Acceleratore del CEI in modo da garantire che il sostegno sotto forma di sole sovvenzioni fornito alle PMI, comprese le start-up, corrisponda a quello previsto nell'ambito del bilancio dello strumento per le PMI del programma Orizzonte 2020, conformemente ai termini stabiliti all'articolo 48, paragrafo 1, e al considerando 47 del regolamento che istituisce Orizzonte Europa.	
Dichiarazione della Commissione sull'articolo 6	6692/21 ADD 3
Su richiesta, la Commissione intende procedere ad uno scambio di opinioni con la commissione competente del Parlamento europeo su: i) l'elenco dei candidati a potenziali partenariati, sulla base degli articoli 185 e 187 del TFUE, che saranno oggetto di valutazioni d'impatto (iniziali); ii) l'elenco delle possibili missioni individuate dai comitati di missione; iii) i risultati del piano strategico prima della sua adozione formale, e iv) presenterà e condividerà documenti relativi ai programmi di lavoro.	
Dichiarazione della Commissione sull'etica/ricerca sulle cellule staminali - Articolo 19	6692/21 ADD 3
Per il programma quadro Orizzonte Europa, la Commissione europea propone di mantenere lo stesso quadro di riferimento etico del Settimo programma quadro per decidere in merito al finanziamento della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane. La Commissione europea propone di mantenere questo quadro etico in quanto, in base all'esperienza maturata, ha consentito di sviluppare un approccio responsabile in un settore scientifico molto promettente e ha dimostrato di funzionare adeguatamente nell'ambito di un programma di ricerca al quale partecipano ricercatori di molti paesi in cui vigono normative alquanto diverse. 1. La decisione in merito al programma quadro Orizzonte Europa esclude esplicitamente tre ambiti di ricerca dal finanziamento dell'Unione: — le attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi; — le attività di ricerca volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditarie tali alterazioni; — le attività di ricerca volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche. 2. Non è fornito alcun finanziamento alle attività di ricerca vietate in tutti gli Stati membri. Non è fornito alcun finanziamento in uno Stato membro a un'attività di ricerca che sia ivi proibita. 3. La decisione concernente Orizzonte Europa e le disposizioni per il quadro etico che disciplinano il finanziamento dell'Unione della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane non comportano in nessun modo un giudizio di valore sul quadro normativo o etico che disciplina tali ricerche negli Stati membri. 4. Negli inviti a presentare proposte, la Commissione europea non richiede esplicitamente l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane. La decisione di utilizzare cellule staminali umane, adulte o embrionali, spetta ai ricercatori in funzione degli obiettivi che intendono conseguire. Nella pratica, gran parte dei fondi dell'Unione per la ricerca sulle cellule staminali è destinata all'utilizzo di cellule staminali adulte. Non vi è motivo che la situazione cambi sostanzialmente nell'ambito di Orizzonte Europa.	

5. Ciascun progetto che preveda l'utilizzazione di cellule staminali embrionali umane deve superare una valutazione scientifica nell'ambito della quale esperti scientifici indipendenti del settore esaminano la necessità di utilizzare questo tipo di cellule staminali per conseguire gli obiettivi scientifici perseguiti.
6. Le proposte che superano la valutazione scientifica sono poi sottoposte a un rigoroso esame etico organizzato dalla Commissione europea. In tale esame etico si tiene conto dei principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle pertinenti convenzioni internazionali come la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti umani e la biomedicina, firmata a Oviedo il 4 aprile 1997, e i suoi protocolli aggiuntivi e la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani adottata dall'UNESCO. L'esame etico è utile anche per accertare che le proposte rispettino le norme dei paesi in cui saranno effettuate le ricerche in questione.
7. In determinati casi l'esame etico può essere effettuato nel corso del progetto.
8. Tutti i progetti che comportano l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane devono ottenere l'approvazione dei comitati etici nazionali o locali responsabili, prima dell'avvio dei lavori. Tutte le norme e le procedure nazionali devono essere rispettate, anche in materia di consenso genitoriale, assenza di incentivi finanziari, ecc. Si controllerà anche se il progetto contiene riferimenti a misure in materia di licenze e controllo che devono essere adottate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si svolge la ricerca.
9. Le proposte che superano la valutazione scientifica, gli esami etici nazionali o locali e l'esame etico europeo saranno sottoposte, caso per caso, all'approvazione degli Stati membri che si riuniscono sotto forma di comitato operante a norma della procedura d'esame. I progetti che comportano l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane e che non ottengono l'approvazione degli Stati membri non beneficeranno di finanziamenti.
10. La Commissione europea continuerà a operare per rendere ampiamente accessibili a tutti i ricercatori i risultati della ricerca sulle cellule staminali finanziata dall'Unione, a vantaggio dei pazienti di tutti i paesi.
11. La Commissione europea sosterrà le azioni e le iniziative che contribuiscono al coordinamento e alla razionalizzazione della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane secondo un approccio etico responsabile. In particolare la Commissione continuerà a dare il proprio sostegno a favore di un registro europeo delle linee cellulari staminali embrionali umane. Il sostegno a favore di tale registro consentirà di monitorare le cellule staminali embrionali umane esistenti in Europa e di ottimizzarne l'utilizzo da parte dei ricercatori, contribuendo al contempo a evitare inutili derivazioni di nuove linee cellulari staminali.
12. La Commissione europea manterrà le pratiche attuali e non presenterà al comitato operante a norma della procedura d'esame proposte di progetti comprendenti attività di ricerca che prevedono la distruzione di embrioni umani, anche se finalizzata alla produzione di cellule staminali. Il mancato finanziamento di questa fase della ricerca non impedirà all'Unione di finanziare fasi successive che comportano l'uso di cellule staminali embrionali umane.

Dichiarazione della Francia	6692/21 ADD 5
La Francia si compiace dell'ambizione del nuovo programma di ricerca e innovazione dell'Unione, "Orizzonte Europa", e sostiene l'adozione del regolamento che istituisce tale programma. La Francia ricorda tuttavia la propria riserva in merito al riferimento, nel considerando 6, a un "principio dell'innovazione". Pur riconoscendo l'utilità di valutare l'impatto della normativa europea sull'innovazione in linea con gli "strumenti per legiferare meglio", essa sottolinea l'assenza di una definizione giuridica del "principio dell'innovazione" contrariamente al "principio della precauzione", che è riconosciuto dai trattati (articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e dalla giurisprudenza relativa a tale principio (cfr. in particolare la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (grande sezione) del 9 marzo 2010 nelle cause C-379/08 e C-380/08, ERG, e la sentenza della Corte (grande sezione) del 1o ottobre 2019 nella causa C-616/17, Blaise e.a.).	
Dichiarazione della Polonia	CM 2262/21
La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. La Polonia garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro dell'ordinamento giuridico interno polacco in conformità degli strumenti internazionali vincolanti in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea. Pertanto, la Polonia interpreta il termine "genere" nel senso di "sesso" in linea con l'articolo 8, l'articolo 10, l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 157, paragrafi 2 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	
Dichiarazione della Svezia	CM 2262/21
Il programma quadro deve essere quanto più aperto possibile. Ai migliori ricercatori devono essere forniti i mezzi per trovare risposte ai quesiti della ricerca e per risolvere le sfide della società. I soggetti giuridici all'interno dell'Unione devono essere in grado di contribuire alle innovazioni per creare benessere, occupazione e sicurezza per i cittadini europei. L'esclusione dalla partecipazione al programma quadro dei soggetti giuridici europei la cui proprietà è ubicata al di fuori dell'Unione deve essere rigorosamente limitata a casi eccezionali e a settori particolarmente sensibili sotto il profilo della sicurezza. In questi casi occorre applicare condizioni e criteri chiari. In tale contesto, le competenze degli Stati membri devono essere rispettate. L'esclusione dei soggetti giuridici europei la cui proprietà è ubicata in paesi partner strategici non porta beneficio alla ricerca e allo sviluppo in Europa né alla sicurezza e alla competitività dell'Unione.	

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 5	6692/21 ADD 4
La Commissione prende atto del compromesso raggiunto dai colegislatori sulla formulazione dell'articolo 5. Secondo l'interpretazione della Commissione il programma specifico di ricerca nel settore della difesa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), si limita esclusivamente alle azioni di ricerca nel quadro del futuro Fondo europeo per la difesa, mentre si ritiene che le azioni di sviluppo non rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento.	
Dichiarazione della Commissione sui diritti umani di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d)	6692/21 ADD 4
La Commissione aderisce pienamente al rispetto dei diritti umani ai sensi dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea e del suo secondo comma "L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma." La Commissione, tuttavia, si rammarica dell'inclusione del "rispetto dei diritti umani" nell'insieme delle condizioni che i paesi terzi devono rispettare per potersi associare al programma a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera d). Per nessun altro programma UE del futuro quadro finanziario pluriennale si è avvertita la necessità di includere un riferimento così esplicito, pur essendo ovvio che l'UE cerca di seguire un approccio coerente nelle sue relazioni esterne con i paesi terzi per quanto riguarda la tutela dei diritti umani, nell'ambito di tutti i suoi strumenti e delle sue aree di intervento, approccio che la Commissione dovrebbe applicare nell'attuazione della presente disposizione.	
Dichiarazione della Commissione sulla cooperazione internazionale	6692/21 ADD 4
La Commissione prende atto della dichiarazione unilaterale del Consiglio, di cui terrà debitamente conto, in linea con il trattato, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE e il principio dell'equilibrio istituzionale, quando consulterà il comitato speciale di cui all'articolo 218, paragrafo 4, del TFUE.	
Procedura scritta conclusa il 16 marzo 2021	CM 2261/21
<i>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online</i> Posizione (UE) n. 6/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online Adottata dal Consiglio il 16 marzo 2021 (Testo rilevante ai fini del SEE) GU C 135 del 16.4.2021, pagg. 1-32	14308/1/20 REV1
Motivazione del Consiglio: Posizione (UE) n. 6/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online GU C 135 del 16.4.2021, pagg. 33-35	14308//20 ADD1

Dichiarazione della Danimarca	CM 2261/21
Pur ribadendo il pieno sostegno al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, la Danimarca desidera informare che, qualora l'autorità competente in Danimarca, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, sia informata di un ordine di rimozione emesso dall'autorità competente di un altro Stato membro a un prestatore di servizi di hosting danese, l'autorità competente danese informerà il prestatore di servizi di hosting dei relativi effetti giuridici in Danimarca.	
Procedura scritta conclusa il 16 marzo 2021	CM 2233/21
<i>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)</i> Posizione (UE) n. 4/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 293/2013 Adottata dal Consiglio il 16 marzo 2021 (Testo rilevante ai fini del SEE) GU C 127 del 12.4.2021, pagg. 1-24	6077/20
Motivazione del Consiglio: Posizione (UE) n. 4/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 GU C 127 del 12.4.2021, pagg. 25-28	6077/20 ADD1
Dichiarazione della Commissione sul contributo del programma LIFE a obiettivi ambiziosi in materia di biodiversità	CM 2233/21
In linea con l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché sulle nuove risorse proprie, compresa la tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (2018/2070 (ACI)), la Commissione, in collaborazione con il Consiglio e il Parlamento, definirà una metodologia efficace, trasparente e completa per monitorare le spese relative alla biodiversità al fine di adoperarsi per conseguire l'ambizioso traguardo di destinare il 7,5% nel 2024, il 10% nel 2026 e nel 2027, della spesa annuale nell'ambito del quadro finanziario pluriennale agli obiettivi relativi alla biodiversità. A seguito della definizione di detta metodologia, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 luglio 2022 i contributi del regolamento LIFE agli obiettivi ambiziosi in materia di biodiversità. La spesa del programma LIFE per detti obiettivi sarà indicata annualmente nelle dichiarazioni programmatiche delle spese operative e il contributo allo stato di conservazione degli habitat e delle specie sarà analizzato nella valutazione intermedia di cui all'articolo 19 del regolamento LIFE, prevista nel 2024.	

Procedura scritta conclusa il 17 marzo 2021	CM 2305/21
<i>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017</i> Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 GU L 107 del 26.3.2021, pagg. 30-89	74/1/20 REV 1
Dichiarazione della Polonia	CM 2305/21
La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. La Polonia garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro dell'ordinamento giuridico interno polacco in conformità degli strumenti internazionali vincolanti in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea. Per questi motivi, nelle espressioni che comprendono il termine "genere", la Polonia lo interpreterà come parità tra donne e uomini ai sensi dell'articolo 8 del TFUE.	
Procedura scritta conclusa il 17 marzo 2021	CM 2304/21
<i>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 ("programma UE per la salute")</i> Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 ("programma UE per la salute") (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 107 del 26.3.2021, pagg. 1-29	69/1/20 REV 1
Dichiarazione dell'Ungheria	CM 2304/21
La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. L'Ungheria garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro del suo ordinamento giuridico nazionale, in conformità degli strumenti internazionali vincolanti in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea. Per questi motivi, l'Ungheria interpreta il concetto di "genere" contenuto nel testo del regolamento come riferimento al sesso.	
Dichiarazione della Polonia	CM 2304/21
In relazione al regolamento sul programma UE per la salute, la Polonia interpreta la formulazione "parità di genere" come riferita alla "parità tra uomini e donne", in linea con gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea. Inoltre, la Polonia interpreta il termine "genere" nel senso di "sesso" in linea con l'articolo 10, l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 157, paragrafi 2 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	

Procedura scritta conclusa il 17 marzo 2021	CM 2281/21
<i>Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le decisioni 2003/17/CE e 2005/834/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo e l'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici delle specie di piante agricole effettuati nel Regno Unito</i> Decisione (UE) 2021/537 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che modifica le decisioni 2003/17/CE e 2005/834/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo e l'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici delle specie di piante agricole effettuati nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 108 del 29.3.2021, pagg. 4-7	4/1/21 REV 1
Procedura scritta conclusa il 17 marzo 2021	CM 2280/21
<i>Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito</i> Decisione (UE) 2021/536 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 108 del 29.3.2021, pagg. 1-3	3/1/21 REV 1
Procedura scritta conclusa il 17 marzo 2021	CM 2280/21
Accesso del pubblico ai documenti – Domanda di conferma n. 04/c/01/21	5799/21
Dichiarazione del Portogallo	CM 2280/21
In numerose occasioni, e nel nome dei principi della trasparenza e dell'amministrazione aperta, il Portogallo ha espresso l'auspicio e l'interesse del suo governo nei confronti della declassificazione di tutti i documenti o di qualsiasi altra soluzione che consenta di fornire tutte le informazioni che vengono richieste. Comprendiamo tuttavia che tale posizione debba conciliarsi con il punto di vista prevalente in seno al Consiglio sul fascicolo in questione che privilegia la riservatezza dei lavori e la protezione dei dati personali dei candidati in tale processo. Ci preme inoltre ricordare che, in uno spirito di trasparenza e nel rispetto del principio di leale cooperazione che disciplina le relazioni tra le istituzioni europee e gli Stati membri, sono state adottate misure che consentono ai membri del Parlamento europeo di consultare tutti i documenti, nel rispetto della loro classificazione di sicurezza, alle condizioni stabilite nell'accordo interistituzionale del 12 marzo 2014. Infine riconosciamo la necessità di salvaguardare l'indipendenza e il normale corso di svolgimento delle cause pendenti in quest'ambito dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.	

Procedura scritta conclusa il 18 marzo 2021	CM 2312/21
<i>Decisione del Consiglio che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali</i> Decisione (PESC) 2021/470 del Consiglio, del 18 marzo 2021, che modifica la decisione (PESC) 2020/489 che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali GU L 96 del 19.3.2021, pagg. 13-14	5819/21
Procedura scritta conclusa il 19 marzo 2021	CM 2178/21
Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Nomina della sig.ra Birgitte NYMARK, supplente danese, in sostituzione del sig. Jens TROLDBORG, supplente dimissionario	6729/1/21 REV 1
Procedura scritta conclusa il 19 marzo 2021	CM 2176/21
Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale - Nomina della sig.ra Laure HOMERIN, membro belga, in sostituzione della sig.ra Isabelle MICHEL, membro dimissionario	6735/21
Procedura scritta conclusa il 19 marzo 2021	CM 2174/21
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro - Nomina della sig.ra Christa SCHWENG, supplente austriaca, in sostituzione della sig.ra Pia Maria ROSNER-SCHEIBENGRAF, supplente dimissionaria	6733/21
Procedura scritta conclusa il 19 marzo 2021	CM 2172/21
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro - Nomina del sig. Clemens ROSENMAYR, membro austriaco, in sostituzione della sig.ra Christa SCHWENG, membro dimissionario	6731/21

3786^a sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca) tenutasi a Bruxelles il 22 marzo 2021 (processo verbale: 7396/21)	
ATTI LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO
<i>Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale</i> Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale GU L 104 del 25.3.2021, pagg. 1-26	12908/20
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO
Domanda di conferma n. 05/c/01/21	6254/21
<i>Decisione di esecuzione del Consiglio che concede all'Estonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito della pandemia di COVID-19</i> Decisione di esecuzione (UE) 2021/513 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che concede alla Repubblica d'Estonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito della pandemia di COVID-19 GU L 103 del 24.3.2021, pagg. 6-9	6603/21
3787^a sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri) tenutasi a Bruxelles il 22 marzo 2021 (processo verbale: 7397/21)	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO
<i>Accordo con l'Australia in merito alla modifica dei contingenti tariffari dell'UE inclusi nell'elenco dell'OMC a seguito della Brexit</i> Decisione (UE) 2021/515 del Consiglio, del 22 marzo 2021, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Commonwealth dell'Australia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea GU L 104 del 25.3.2021, pagg. 27-28	6101/21

<i>Accordo con l'Indonesia in merito alla modifica dei contingenti tariffari dell'UE inclusi nell'elenco dell'OMC a seguito della Brexit</i> Decisione (UE) 2021/516 del Consiglio, del 22 marzo 2021, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea GU L 104 del 25.3.2021, pagg. 29-29	6504/21
<i>Accordo con il Pakistan in merito alla modifica dei contingenti tariffari dell'UE inclusi nell'elenco dell'OMC a seguito della Brexit</i> Decisione (UE) 2021/524 del Consiglio, del 22 marzo 2021, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica islamica del Pakistan ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea GU L 106 del 26.3.2021, pagg. 1-2	6517/21
<i>Decisione del Consiglio sull'avvio di negoziati con Panama ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT in merito al ritiro delle concessioni OMC di Panama sul latte liquido ed evaporato</i> Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con Panama ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 per un accordo sul ritiro dei contingenti tariffari OMC di Panama sul latte liquido e sul latte evaporato	6410/21 + ADD1
<i>Decisione del Consiglio relativa all'installazione di una capacità di deposito per missioni di gestione civile delle crisi</i> Decisione (PESC) 2021/487 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che modifica e proroga la decisione (PESC)2018/653 relativa all'installazione di una capacità di deposito per missioni di gestione civile delle crisi GU L 100 del 23.3.2021, pagg. 13-14	6191/21
<i>Decisione del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la pace</i> Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 GU L 102 del 24.3.2021, pagg. 14-62	5212/21
<i>Decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio relativi a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani</i> Decisione (PESC) 2021/481 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che modifica la decisione (PESC) 2020/1999 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani GU L 99I del 22.3.2021, pagg. 25-36	6933/21

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/478 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che attua il regolamento (EU) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani GU L 99I del 22.3.2021, pagg. 1-12	6935/21
<i>Decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania</i> Decisione (PESC) 2021/483 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che modifica la decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania GU L 99I del 22.3.2021, pagg. 40-49	6938/21
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/480 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania GU L 99I del 22.3.2021, pagg. 15-24	6940/21
<i>Decisione e regolamento del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania - modifica dei criteri di designazione</i> Decisione (PESC) 2021/482 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che modifica la decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania GU L 99I del 22.3.2021, pagg. 37-39	6789/21
Regolamento (UE) 2021/479 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 401/2013, concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania GU L 99I del 22.3.2021, pagg. 13-14	6791/21
<i>Decisione del Consiglio che approva i revisori esterni della Deutsche Bundesbank</i> Decisione (UE) 2021/510 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Deutsche Bundesbank GU L 103 del 24.3.2021, pagg. 1-2	6001/21
<i>Decisione del Consiglio che approva i revisori esterni della Eesti Pank</i> Decisione (UE) 2021/511 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Eesti Pank GU L 103 del 24.3.2021, pagg. 3-3	6003/21

<i>Decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare nei confronti dell'Irlanda del Nord una deroga in materia di IVA relativa alla spesa per il carburante per gli autoveicoli aziendali</i> Decisione di esecuzione (UE) 2021/512 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che autorizza il Regno Unito ad applicare nei confronti dell'Irlanda del Nord una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 103 del 24.3.2021, pagg. 4-5	6323/21
<i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'UE da adottare alla 64^a sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di nuove sostanze psicoattive nelle tabelle a livello internazionale</i> Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantaquattresima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971	6193/21
Procedura scritta conclusa il 26 marzo 2021	CM 2455/21
Approvazione dello storno di stanziamenti n. DEC 02/2021 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2021	6905/21
Procedura scritta conclusa il 26 marzo 2021	CM 2260/21
<i>Decisione del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina</i> Decisione (PESC) 2021/543 del Consiglio, del 26 marzo 2021, che modifica la decisione 2011/173/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina GU L 108 del 29.3.2021, pagg. 59-59	6637/21
<i>Regolamento di esecuzione del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia</i> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/538 del Consiglio, del 26 marzo 2021, che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 108 del 29.3.2021, pagg. 8-9	6812/21
<i>Decisione del Consiglio relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI)</i> Decisione (PESC) 2021/542 del Consiglio, del 26 marzo 2021, che modifica la decisione (PESC) 2020/472 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) GU L 108 del 29.3.2021, pagg. 57-58	6524/21
Procedura scritta conclusa il 26 marzo 2021	CM 2239/21
Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione a titolo provvisorio di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra, e del relativo protocollo di attuazione	6565/21

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra, e del relativo protocollo di attuazione - Richiesta di approvazione del Parlamento europeo	6566/21 6380/21
Dichiarazione della Commissione	7004/21 ADD1
Con la sentenza nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione/Consiglio), la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE (in combinato disposto con la procedura applicabile a norma dell'articolo 218 TFUE, ovvero l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione secondo cui tali decisioni possono ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE. Per quanto riguarda la decisione relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione a titolo provvisorio nonché la decisione relativa alla conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra, e del relativo protocollo di attuazione, la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio che sostituisce la base giuridica sostanziale dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo). Pur non opponendosi all'adozione della modifica da parte del Consiglio con votazione a maggioranza qualificata, la Commissione si riserva tutti i diritti al riguardo.	
Procedura scritta conclusa il 30 marzo 2021	CM 2459/21
<i>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19</i> Regolamento (UE) 2021/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 116 del 6.4.2021, pagg. 25-32	73/1/20 REV 1

Procedura scritta conclusa il 30 marzo 2021	CM 2456/21
<i>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19</i> Regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 GU L 116 del 6.4.2021, pagg. 1-24	70/1/20 REV 1
Dichiarazione dell'Irlanda	CM 2456/21
L'Irlanda non può appoggiare questa proposta. Esprimiamo preoccupazione in merito al nuovo testo del considerando e dell'articolo e al processo utilizzato per raggiungere l'accordo sul testo. È prassi consolidata da tempo che le questioni fiscali siano discusse e concordate solo dagli esperti fiscali nell'ambito dei pertinenti gruppi incaricati della fiscalità in seno al Consiglio. Ciò rispetta le disposizioni della procedura legislativa speciale e dell'unanimità in materia fiscale sancite dai trattati. A norma dei trattati, il Parlamento europeo ha un ruolo puramente consultivo in materia fiscale; in questo accordo, peraltro, è intervenuto nella redazione del testo finale. Non riteniamo che l'imposta sia sufficientemente collegata alla positiva realizzazione della proposta sulla cartolarizzazione del pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali e siamo contrari all'utilizzo della fiscalità come contrappeso in un fascicolo relativo ai servizi finanziari per ottenere l'accordo con il Parlamento europeo. Siamo preoccupati che si crei un precedente pericoloso e venga intaccato il diritto sovrano degli Stati membri di definire la politica fiscale, senza alcun riferimento alle pertinenti formazioni del Consiglio in materia di fiscalità né consultazione con esse. Avremmo preferito più tempo affinché gli esperti fiscali degli Stati membri potessero essere adeguatamente consultati e fornire un parere ponderato. Tale consultazione avrebbe consentito al Consiglio e al Parlamento di trovare una soluzione tempestiva che aiuti i mercati dei capitali a riprendersi dalla pandemia di COVID-19 senza interferire inutilmente sulla sovranità degli Stati membri in materia di fiscalità.	

Dichiarazione del Lussemburgo	CM 2456/21
Il Lussemburgo non può appoggiare il testo del regolamento e si asterrà. Pur non opponendoci agli obiettivi del regolamento in quanto tale, esprimiamo preoccupazione in merito al processo utilizzato per raggiungere l'accordo sulla formulazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e dei considerando (6) e (7) correlati, che introducono una procedura di notifica alle autorità fiscali degli Stati membri per le SSPE stabilite nelle giurisdizioni menzionate nell'allegato II della lista UE delle giurisdizioni non cooperative in quanto applicano un regime fiscale dannoso in un fascicolo relativo ai servizi finanziari per il quale l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha costituito la base giuridica. Rammentiamo che le questioni fiscali sono di competenza esclusiva degli Stati membri e che le decisioni in materia di politica fiscale costituiscono il diritto sovrano di questi ultimi, motivo per cui il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede una procedura legislativa speciale e il voto all'unanimità in seno al Consiglio, mentre il ruolo del Parlamento europeo è puramente consultivo.	
